



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
PROVINCIA DI AREZZO



Ordinanza n° 24 del 26/07/2018

Servizio: Ufficio Lavori Pubblici
Proposta n. 29

Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA LIMITAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA.

IL SINDACO

VISTI

- il D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza e l'art. 144, commi 1 e 2, secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, approvato con D.C.R. 25.01.2005 n. 6;
- il Regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 29/R "Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato";
- il Decreto Legislativo n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare l'art. 7 bis e l'art. 50;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 ;

VISTA la nota del 13/07/2018 prot. n. 0040314/18, acquisita al protocollo comunale al nr. 10628 del 16/07/2018, con la quale la società Publiacqua Spa invita l'amministrazione comunale ad emanare ordinanza per la limitazione, nel periodo estivo, dei consumi di acqua potabile per scopi alimentari ed igienici;

RILEVATO che il consumo di acqua per usi diversi da quelli sopra indicati aumenta il fabbisogno e, di conseguenza, riduce la disponibilità della risorsa idrica e nei periodi di maggior siccità può essere causa di disfunzioni o interruzioni del servizio di acquedotto;

CONSIDERATO necessario, al fine di garantire un regolare servizio di approvvigionamento idrico in tutte le zone del Comune di Castel Franco Piandisco, limitare l'uso dell'acqua potabile per usi non essenziali, evitando tutti gli sprechi;

RITENUTO di dover provvedere con immediatezza, ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute e dell'igiene pubblica;

ORDINA

- che a decorrere dalla data odierna per tutta la durata del periodo estivo, il consumo dell'acqua potabile per uso domestico sia limitato ai soli scopi alimentari ed igienici, evitando ogni spreco;
- che a decorrere dalla data odierna l'innaffiamento dei giardini pubblici o altri spazi ed aree di strutture pubbliche sia strettamente limitato all'effettiva necessità di evitare l'essiccamento delle essenze arboree ed arbustive, di fiori e piante in quanto patrimonio dell'intera comunità;

VIETA

L'impiego di acqua potabile per le seguenti attività: lavaggio di cortili e piazzali; lavaggio domestico di veicoli a motore; innaffiamento di giardini, prati ed orti; il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua; qualsiasi altro uso improprio della risorsa idrica;

Sono escluse dal divieto di cui sopra le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti specifici stipulati fra l'utente e l'Ente erogatore, ivi compreso l'uso da parte dell'Ente pubblico per il mantenimento di parchi, fontane e giardini;

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato ad utilizzare con parsimonia l'acqua potabile, anche per esigenze domestiche ammesse;

AVVERTE

che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate in via amministrativa con una pena pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che sarà riscossa in conformità alle modalità specificate nella Legge 24 novembre 1981 n. 689;

DISPONE

che la Polizia Municipale svolga attività di vigilanza diretta ad accertare l'esatta osservanza della presente ordinanza;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa ai seguenti uffici:

- al Comando di Polizia Municipale;
- all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune;
- alla società Publiacqua SpA;
- alla ASL 8 di Arezzo

Ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L. 7/8/1990 n. 241 si precisa che, contro il presente atto, è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA LIMITAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA.**

Li, 26/07/2018

**Il Sindaco
CACIOLI ENZO / ArubaPEC S.p.A.**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
